



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2699**

Prot. n. de031-03

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato "Torbiera delle Viote" ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m., "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico".

Il giorno **17 Ottobre 2003** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

**ASSESSORE SOSTITUTO
ASSESSORI EFFETTIVI**

**ROBERTO PINTER
REMO ANDREOLLI
MARCO BENEDETTI
OLIVA BERASI
SILVANO GRISENTI
MAURO LEVEGHI
MARIO MAGNANI
SERGIO MURARO
DARIO PALLAORO**

Assenti:

CLAUDIO MOLINARI

Assiste:

IL DIRIGENTE

MARCO MORESCHINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Nell'ottica di un progetto integrato di protezione della natura in linea con gli obiettivi posti dalla normativa europea in materia di ambiente, e precisamente la Direttiva 79/409/CEE e la Direttiva 92/43/CEE, denominate rispettivamente "Direttiva Uccelli" e "Direttiva Habitat", la Provincia Autonoma di Trento ha emanato la legge 23 giugno 1986, n. 14 recante "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico", con l'intento di mantenere la valenza bioecologica e naturalistica del territorio.

La citata legge provinciale n. 14 del 1986 disciplina l'individuazione e l'istituzione di biotopi di interesse provinciale, individuati dal piano urbanistico provinciale del 1987 "all'interno delle aree di interesse ambientale e naturalistico primario", mentre demanda alle autorità comunali e ai piani regolatori generali l'individuazione e la delimitazione dei biotopi di interesse locale. Entrambi sono riportati altresì negli elenchi e nelle cartografie dello stesso P.U.P.

L'art. 5 della legge provinciale 14/86, modificato dall'art. 15 della L.P. 29 agosto 1988, n. 28 e dall'art. 25 della L.P. 30 agosto 1993, n. 22 prevede la procedura per la loro individuazione che comporta, fra l'altro, adempimenti tecnici e amministrativi per definire i confini dell'area e i relativi vincoli di tutela; tale procedura prevede, come atto finale, la deliberazione della Giunta provinciale, adottata su proposta motivata del Comitato provinciale per l'ambiente, previa consultazione dei Comuni, dei Comprensori e dei Comitati agricoli comprensoriali interessati.

La torbiera delle Viote, ubicata ad una quota di 1560 m s.l.m. a sud-ovest della città di Trento, è stata individuata nel Piano urbanistico provinciale del 1987 quale biotopo di interesse provinciale numero 32, su di una superficie pari a 21,16 ha. In sede di istituzione si è proposto un ampliamento dei confini del biotopo in corrispondenza della sua porzione occidentale, per una superficie di 3,3 ha, rappresentati per la quasi totalità da aree boscate. Pertanto la superficie complessiva proposta per il biotopo è pari a 24,46 ha..

Il biotopo "Torbiera delle Viote" è, inoltre, stato proposto quale Sito di Interesse Comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 "relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". I motivi di tale riconoscimento risiedono nel fatto che esso si caratterizza per la presenza di un "tipo di habitat naturale di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione". Nello specifico tale habitat è rappresentato da:

- una "torbiera bassa alcalina", habitat classificato con codice 7230 dell'Allegato I sui "tipi di habitat ..." così come modificato dalla Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27/10/'97 recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della Direttiva 92/43/CEE;
- una "torbiera di transizione e instabile", habitat classificato con codice 7140 dell'Allegato I di cui sopra;
- una "prateria montana da fieno", habitat classificato con codice 6520 dell'Allegato I di cui sopra;
- una "formazione erbosa di Nardo, ricca di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)", habitat prioritario classificato con codice 6230 dell'Allegato I di cui sopra.

Le motivazioni che hanno portato alla richiesta di istituzione di un biotopo di interesse provinciale sull'area denominata Torbiera delle Viote sono da ricercare nell'elevato valore naturalistico e scientifico dell'ambiente di torbiera che caratterizza quest'area. Si tratta di una

tipologia ambientale la cui conservazione assume una notevole importanza, particolarmente alle nostre latitudini, dove la presenza risulta piuttosto rara.

Le torbiere rivestono innanzitutto un grande interesse botanico poiché vi si rinvencono specie vegetali caratterizzate da una notevole specializzazione ecologica. Sono anche luoghi particolarmente importanti dal punto di vista faunistico, specialmente per gli anfibi, che trovano in queste aree un idoneo ambiente di vita e di riproduzione, ma anche per rettili, uccelli ed alcuni mammiferi, fornendo un ricco pool genetico alla microevoluzione.

Si tratta, inoltre, di aree la cui presenza sul territorio risulta particolarmente importante per favorire gli spostamenti della fauna migratrice, soprattutto gli uccelli, nei confronti della quale esse si configurano come dei preziosi “posti tappa” in grado di offrire agli animali cibo e rifugio.

In particolare, la torbiera occupa circa l'80% della superficie del biotopo. In termini ecologico-strutturali può essere classificata tra le torbiere di tipo piano (o basso) delle Alpi, delle quali rappresenta secondo PEDROTTI (1967) un valido esempio didattico. Il differente grado di idratazione del terreno, variabile da zone perennemente allagate ad altre solo temporaneamente umide, si traduce in un ambiente particolarmente complesso dal punto di vista vegetazionale e come tale di estremo interesse sotto l'aspetto botanico (e quindi zoologico ed ecologico).

Dal punto di vista faunistico, le indagini effettuate hanno evidenziato la particolare importanza sia in termini biologici che ecologici, della microfauna idrofila che colonizza le pozze d'acqua originatesi all'interno della torbiera in seguito al brillamento di cataste di proietti d'artiglieria negli anni immediatamente successivi alla Prima Guerra Mondiale.

In data 16 giugno 2003, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 5 della L.P. 14/86 e s.m., l'Assessore competente con nota prot. N. 2393/03 ha inviato gli atti progettuali, le proposte del Piano di gestione e delle Norme di tutela al Comune di Trento, al Comprensorio C5 della Valle dell'Adige e al Comitato Agricolo Comprensoriale C5 della Valle dell'Adige al fine di raccogliermene i pareri.

Il Comitato Territoriale di Sviluppo Rurale della Valle dell'Adige con proprio parere n. 118/2003, espresso nel corso della seduta tenutasi in data 14 luglio 2003 rilasciava parere positivo all'istituzione del biotopo, ribadendo la necessità di applicare criteri di gestione meno rigidi per lo sfalcio dei prati compresi all'interno dei confini e per il pascolo del bestiame.

In data 27 giugno 2003 il Comune di Trento con la nota prot. n. 31947 richiedeva una proroga dei termini per l'espressione del parere di merito, fino alla fine del mese di settembre.

Con nota prot. 46920/2003/PP/mt di data 26 settembre il Comune di Trento esprimeva parere favorevole approvando sia dal punto di vista patrimoniale che istituzionale il Piano di Gestione, la cartografia e le norme di tutela relative al biotopo “Torbiera delle Viote”, con alcune osservazioni che possono essere così riassunte:

- la fascia che permette il passaggio delle piste da fondo situata sul confine est del biotopo che prevede una larghezza massima 15 metri viene considerata insufficiente e si propone di portarla a 25 metri;
- si chiede di mantenere il percorso pedonale esistente di collegamento con la strada per le Tre Cime che attraversa il biotopo al posto di prevedere un percorso alternativo sul confine ovest del biotopo stesso;
- si chiede che tutte le strade situate ai confini del biotopo siano da considerarsi non incluse;
- si chiede di garantire la possibilità di realizzare un percorso pedonale lungo il lato sud della strada provinciale di Lasino .

Il Comprensorio della Valle dell'Adige non ha risposto alla richiesta del parere di merito per l'individuazione del biotopo n.32 “Torbiera delle Viote”, ai sensi dell'articolo 5 della L.P. 23.6.86, n. 14.

In data 15 ottobre 2003 il Comitato per l'Ambiente, riunito per valutare i sopra richiamati pareri, con deliberazione n. 29/2003, ha ritenuto opportuno di proporre alla Giunta Provinciale

l'istituzione del biotopo denominato "Torbiera delle Viote" secondo il progetto presentato dal Servizio Parchi e Conservazione della Natura.

Pertanto il Comitato per l'Ambiente propone alla Giunta provinciale l'individuazione del biotopo denominato "Torbiera delle Viote", con i relativi vincoli di tutela, per una superficie complessiva di ettari 24 circa, come dagli atti progettuali allegati, che formano parte integrante della presente delibera.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- vista la legge provinciale 23 giugno 1986 n. 14 e successive modificazioni,
- visto il parere favorevole espresso del Comitato per l'Ambiente, espresso ai sensi dell'art. 5 della Legge provinciale 14/86 e s.m.,
- riconosciuta l'opportunità dell'iniziativa,
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m., sono sottoposte a vincolo di biotopo le particelle fondiarie in

C.C. Sopramonte: . 279, 3871*, 3872*, 3933*, 3935*, 3936*, 3937/1, 3937/2, 3938/1*, 3940/1*, 3940/3*, 3941/1, 3941/2, 3941/3, 3942/1*, 3942/2, 3943*, 3944/1, 3944/2, 3945, 3946*, 3947/2, 3947/3*, 3948/1, 3948/2, 3949, 3950, 3951, 3952, 3953, 3954, 3955, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3976, 3977/1, 3982/1*, 3982/2*, 3983*, 3986*, 3987, 3994/2, 3995, 3997*, 4000/1*, 4113*, 4115/1, 4120/2*;

le strade a confine sud e ovest del biotopo sono ricomprese all'interno dell'area del biotopo stesso; gli interventi di rifacimento e di manutenzione straordinaria sono sottoposti a valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357.

*= particelle parzialmente comprese nel biotopo;

- 2) Considerato che l'azione di tutela degli equilibri biologici e delle componenti naturalistiche specifiche del biotopo è compatibile con le attività economiche tradizionali, specificamente la selvicoltura, è consentito:
 - la prosecuzione degli sfalci dell'erba secondo le indicazioni contenute nel Piano di Gestione predisposto dal Servizio Parchi e Conservazione della Natura, con il quale vengono tracciate le linee guida per la migliore coltivazione dei prati presenti all'interno del biotopo;
 - il passaggio delle piste per lo sci nordico lungo il confine est del biotopo, a ridosso della strada provinciale per Garniga, lungo una fascia della larghezza massima di 25 metri dal ciglio stradale, previo parere del Servizio Parchi e Conservazione della Natura;

- l'esecuzione delle operazioni di preparazione delle piste con esclusione dei movimenti terra e da effettuarsi solo in presenza di un manto nevoso continuo, in modo da evitare i possibili danni al cotico erboso;
- il passaggio dei veicoli sul tratto della strada provinciale per Garniga che si trova all'interno del biotopo lungo il confine est e l'esecuzione delle normali operazioni di manutenzione della viabilità tranne l'impiego di sali fondenti, nonché delle operazioni di manutenzione delle reti esistenti;
- l'accesso ai fondi coltivati, anche con veicoli a motore, da parte del proprietario, affittuario o possessore ad altro titolo degli stessi, fatto salvo eventuali particolari prescrizioni di tempo e di luogo impartite dal Servizio Parchi e Conservazione della Natura per la protezione di specie rare in riproduzione;
- la selvicoltura sulla base del Piano di Gestione Forestale predisposto dal Servizio Parchi e Conservazione della Natura, con il quale vengono tracciate le linee guida per la migliore coltivazione delle aree boscate presenti all'interno del biotopo;
- la circolazione dei mezzi a motore per le attività di utilizzazione boschiva fatto salvo eventuali particolari prescrizioni di tempo e di luogo impartite dal Servizio Parchi e Conservazione della Natura per la protezione di specie rare in riproduzione;
- il transito delle greggi nel corso della transumanza;
- la realizzazione di infrastrutture pubbliche, previo parere del Servizio Parchi e Conservazione della Natura;
- l'espletamento delle attività necessarie alla realizzazione degli interventi necessari alla fruizione culturale e scientifica del biotopo, alla sua protezione, conservazione, rinaturalizzazione, al miglioramento bioecologico ed ambientale del territorio sulla base di uno specifico piano di valorizzazione e previa autorizzazione del Servizio Parchi e Conservazione della Natura.

Al fine di garantire il mantenimento della struttura e delle funzioni peculiari del biotopo, è necessario porre in essere una limitazione d'uso della risorsa ambientale che comporta necessariamente l'applicazione del disposto di cui all'art. 3 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14:

- il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo;
- il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno;
- il divieto di coltivare cave e torbiere e la revoca di diritto delle autorizzazioni a tale fine eventualmente già concesse;

Non sono inoltre consentite tutte quelle attività suscettibili di innescare o provocare processi di turbativa o modificazione delle valenze ecologiche esistenti.

In particolare non è ammesso:

- immettere, asportare o danneggiare flora e funghi di qualsiasi specie, salvo che per motivi scientifici e di conservazione del biotopo e previa autorizzazione del Servizio Parchi e Conservazione della Natura;
- abbattere, ferire, catturare, disturbare, immettere o prelevare qualsiasi specie animale, nonché lasciare vagare cani o altri animali domestici, salvo per i motivi e con l'autorizzazione di cui al punto precedente;
- immettere acque di rifiuto o che comunque possano alterare le caratteristiche peculiari del biotopo;
- erigere costruzioni o manufatti di qualsiasi tipo e materiale, anche se provvisori;
- emungere le risorse idriche;
- usare pesticidi ed erbicidi di qualsiasi classe di tossicità salvo che per interventi volti alla tutela della salute pubblica;

- effettuare il dissodamento per fini agricoli di superfici forestali, prative e incolte;
 - attraversare la zona mediante elettrodotti aerei e linee per il servizio telefonico ed ogni altra condotta aerea o interrata;
 - sorvolare a bassa quota il biotopo con aerei od elicotteri;
 - provocare rumori, suoni e luci moleste e circolare con veicoli di qualsiasi specie;
 - campeggiare, accendere fuochi, lasciare vagare cani od altri animali domestici;
 - entrare nella zona protetta al di fuori dei sentieri segnati, ad eccezione del proprietario, usufruttuario, affidatario o possessore ad altro titolo ed altre persone che espletano attività scientifica, di sorveglianza e di gestione;
 - effettuare qualsiasi tipo di recinzione ad eccezione di quelle conformi alla tipologia indicata nel Piano di Gestione o, in sua mancanza, preventivamente autorizzate da Servizio Parchi e Conservazione della Natura;
 - svolgere attività ludiche c/o sportive e/o ricreative, salvo esplicita deroga del Servizio Parchi e Conservazione della Natura;
 - rimuovere o danneggiare la segnaletica di individuazione e confinazione del biotopo.
3. L'individuazione dell'area tutelata di cui al punto 1. riveste carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'articolo 8 della Legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m.. Pertanto le aree all'interno del biotopo possono essere oggetto di esproprio eventualmente da definire di volta in volta con specifica deliberazione;
 4. La mappa catastale costituisce parte integrante e sostanziale della delibera di istituzione; Il Piano di Gestione con le cartografie costituisce documentazione della presente deliberazione e detta le linee guida di gestione e costituisce documento programmatico per le azioni di manutenzione straordinaria e ordinaria dell'area protetta.
 5. Il Servizio Parchi e Conservazione della Natura potrà procedere alla tabellazione del biotopo in conformità alle leggi vigenti.
 6. Si dà atto che avverso la presente deliberazione è ammesso il ricorso secondo quanto disposto dall'art. 37 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 nel rispetto delle modalità e dei termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 concernente: "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

VF